

Corte costituzionale della Repubblica d'Albania Conferenza stampa del 29 gennaio 2024

(sintesi e traduzione redazionale)

La Corte costituzionale della Repubblica d'Albania ha esaminato in sessioni plenarie sulla base dei documenti, nelle date 18.01.2024, 24.01.2024 e 29.01.2024, la richiesta presentata da 30 deputati dell'Assemblea della Repubblica d'Albania, avente ad oggetto la :*“Dichiarazione d'incompatibilità con la Costituzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania “Per il rafforzamento della cooperazione in materia migratoria” e divieto della sua ratifica da parte dell'Assemblea. Sospensione delle procedure per la ratifica del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania “Per il rafforzamento della cooperazione in materia di migrazione”.*

La Corte costituzionale, riunitasi il 29.01.2024, al termine dell'esame della presente causa, ha valutato che:

Per quanto riguarda il rispetto della procedura di negoziazione e firma del Protocollo sulla Migrazione, la Corte ha verificato la natura e il contenuto del Protocollo sulla Migrazione, che è stato negoziato e firmato come accordo intergovernativo, ratificabile in Assemblea ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione.

Più specificamente, la Corte costituzionale, tenendo conto della propria giurisprudenza, ha verificato se il Protocollo sulle migrazioni costituisca un accordo internazionale relativo al territorio e ai diritti e alle libertà dell'uomo, ai sensi delle lettere "a" e "b" del punto 1 dell'articolo 121 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha analizzato la nozione di *“accordo internazionale riguardante il territorio”* sotto due aspetti:

- (i) l'aspetto territoriale;
- (ii) l'aspetto legato alla sovranità.

Innanzitutto, ha constatato che il Protocollo sulla Migrazione non fissa i confini territoriali né modifica l'integrità territoriale della Repubblica d'Albania, quindi non costituisce un accordo che abbia a che fare con il territorio sotto l'aspetto fisico.

In secondo luogo, la Corte costituzionale ha valutato che nei due ambiti in cui opera il Protocollo Migrazione si applica la legge albanese, oltre a quella italiana. Ha concluso che il diritto internazionale vincolante per la Repubblica d'Albania, relativo alle questioni relative all'immigrazione e all'asilo, è applicabile anche dalle autorità italiane grazie alla ratifica degli accordi internazionali da parte della Repubblica italiana. In base a tale analisi, la Corte non ha messo in dubbio l'esistenza della responsabilità dello Stato albanese per le questioni regolate dal Protocollo sulle

migrazioni, che trae origine non solo da norme costituzionali, ma anche dal diritto internazionale che regola la responsabilità degli Stati nel contesto della sua attuazione extraterritoriale. In quest'ottica, la Corte costituzionale ha concluso che opera una doppia giurisdizione in materia di diritti e libertà dell'uomo, il che significa che la giurisdizione italiana nei due ambiti in questione non esclude la giurisdizione albanese.

Inoltre, la Corte costituzionale è giunta alla conclusione che il Protocollo sulle migrazioni non rientra nella categoria degli accordi internazionali previsti dalla lettera "b" del punto 1 dell'articolo 121 della Costituzione perché, in sostanza, non crea nuovi diritti e libertà costituzionali e non comporta ulteriori restrizioni ai diritti umani e alle libertà esistenti, oltre a quelle previste dall'ordinamento giuridico albanese.

Per quanto sopra, dato che i diritti e le libertà fondamentali degli stranieri godono di una doppia tutela giurisdizionale e il Protocollo sulla Migrazione non li limita, la Corte costituzionale ha deciso di non accogliere la richiesta di un parere consultivo da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Tenuto conto che, da un lato, la questione costituzionale in esame costituisce una innovazione nella giurisprudenza albanese, in particolare per la nozione di accordo internazionale sotto il profilo giurisdizionale relativo alla sovranità, e, dall'altro, il Protocollo Migrazioni in nessuna delle sue disposizioni prevede che il governo albanese sia privato della giurisdizione sul territorio albanese, la Corte ha analizzato se il governo albanese disponesse dei poteri adeguati per la negoziazione e la firma del Protocollo in questione. Al riguardo, la Corte ha valutato che il Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica d'Albania e la Repubblica italiana del 1995 costituisce un accordo quadro internazionale che, ai sensi dell'articolo 180 della Costituzione, si considera ratificato ai sensi della Costituzione e costituisce una base sufficiente affinché il Protocollo sulla Migrazione sia stato negoziato con l'autorizzazione del Primo Ministro e la procura rilasciata dal Ministro degli Affari Esteri, oltre che essere firmato dallo stesso Primo Ministro.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale della Repubblica d'Albania, sulla base degli articoli 131, comma 1, lettera "b" e 134, punto 1, lettera "c", della Costituzione, nonché degli articoli 52 e 52/a, lettera "a", della legge n. 8577 del 10.02.2000 "Sull'organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale della Repubblica d'Albania", modificata, a maggioranza, ha deciso che è consentita la ratifica da parte dell'Assemblea della Dichiarazione del protocollo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania e il Governo della Repubblica italiana, "Sul rafforzamento della cooperazione nel campo dell'immigrazione", in conformità con la Costituzione, mentre la decisione finale sarà resa motivata entro i termini di legge previsti dalla legge n. 8577 del 10.02.2000 "Sull'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale della Repubblica d'Albania", come modificato dal Regolamento sulle procedure giudiziarie della Corte Costituzionale.